

Allegato B alla Delibera di Consiglio
Comunale n° 29

del 27/4/17

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ
DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE AI SENSI DEL DPCM N. 159/2013 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI,
NONCHÉ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI
REGIONE LOMBARDIA.**

INDICE

PARTE PRIMA

Articolo 1- OGGETTO	pag. 4
Articolo 2 - FINALITA'	pag. 7
Articolo 3 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI COMUNALI AFFERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	pag. 7

PARTE SECONDA – L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 4 - L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI	pag. 8
Articolo 5 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO	pag. 8
Articolo 6 – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	pag. 9
Articolo 7 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO	pag. 10
Articolo 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO	pag. 10
Articolo 9 - ESITO DEL PROCEDIMENTO	pag. 11
Articolo 10- IL PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE	pag. 11
Articolo 11- VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA	pag. 12
Articolo 12 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO	pag. 12
Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 12

PARTE TERZA – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 14 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI	pag. 13
Articolo 15 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO	pag. 13
Articolo 16- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE	pag. 14
Articolo 17 - DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO	pag. 14
Articolo 18– ASSENZA E INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	pag. 14
Articolo 19 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE	pag. 14
Articolo 20 EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	pag. 15
Articolo 21 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO	pag. 15

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'	pag. 16
Articolo 23- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag. 16
Articolo 24- ENTRATA IN VIGORE	pag. 16

ALLEGATO "A" - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI

<u>INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA AL DOMICILIO :</u>	pag. 17
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	pag. 17
SERVIZIO PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	pag. 17
TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO	pag. 19

<u>INTERVENTI DI NATURA EDUCATIVA</u>	pag. 21
SPAZIO NEUTRO	pag. 21
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	pag. 21

<u>SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE :</u>	pag. 22
SERVIZIO FORMATIVO AUTONOMIA (S.F.A.)	pag. 22
CENTRI DIURNI DISABILI - (C.D.D.)	pag. 23
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO:RICOVERO DI DISABILI E/O ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	pag. 24

<u>INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA</u>	pag. 25
ASSEGNAZIONE INTERVENTI ECONOMICI.	pag. 25
PRECISAZIONI	pag. 25

<u>INTERVENTI AFFERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA</u>	
L'ASILO NIDO	pag. 26
LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE	pag. 26
IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	pag. 26
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	pag. 27
I CENTRI ESTIVI DIURNI CRED	pag. 27
IL PRE E POST SCUOLA	pag. 27
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	pag. 27
INSOLVENZA O MOROSITA' DEL PAGAMENTO	pag. 28

PARTE PRIMA

Articolo 1: OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del DPCM n. 159/2013, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle indicazioni emanate da Regione Lombardia attraverso la Dgr. N. 3230 del 6.3.2015 per i servizi socio - assistenziali e socio –sanitari, nonché per gli interventi afferenti l’Istruzione Pubblica offerti dall’Ente.

Interventi socio -assistenziali e socio –sanitari

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a compartecipazione , o di prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone possono incontrare nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, sanitario , nonché quelle garantite in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, nell'ottica di prevenire gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli e volti ad una progressiva acquisizione dell'autonomia della persona.

1) Interventi per favorire la permanenza al domicilio

- ✓ Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
- ✓ Servizio di preparazione e consegna dei pasti a domicilio
- ✓ Trasporto sociale agevolato

2) Interventi di natura educativa

- ✓ Spazio Neutro
- ✓ Assistenza domiciliare educativa minori

3) Servizi per favorire l'integrazione

- ✓ Servizio Formativo Autonomia (S.F.A.)
- ✓ Centri Diurni Disabili (C.D.D.)
- ✓ Integrazione rette di ricovero di disabili e/o anziani in strutture residenziali

4) Interventi di natura economica

- ✓ Assegnazione di interventi economici

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2012 avente ad oggetto il regolamento di Disciplina per l'accesso e la fruizione di servizi a valenza sociale e socio – assistenziale erogati direttamente o acquisiti tramite soggetti professionalmente qualificati.

Interventi afferenti l'Istruzione Pubblica

I servizi comunali afferenti l'Istruzione Pubblica esprimono sia una funzione sociale, offrendo forme di supporto alla famiglia nella cura ai bambini sin dalla prima infanzia e per tutto l'arco della formazione primaria e secondaria di primo grado, sia una funzione pedagogica e formativa, in particolare nei servizi all'infanzia e nei centri ricreativi estivi diurni.

I servizi comunali afferenti l'Istruzione Pubblica garantiscono inoltre un presidio pubblico di rilievo nella prevenzione e individuazione del disagio, della sofferenza, della disabilità proprio grazie alla generalizzazione dell'offerta che raggiunge tutti i cittadini che frequentano le scuole, i servizi all'infanzia ed i centri ricreativi estivi diurni

- ✓ Servizio di asilo nido comunale
- ✓ Servizio di scuola d'infanzia comunale
- ✓ Centri e poli estivi per la fascia 0-6 anni e 6-11 anni – ove istituiti
- ✓ Refezione scolastica
- ✓ Trasporto scolastico

I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali e dei servizi afferenti l'istruzione pubblica sulla base dei bisogni riscontrati ed agiscono alla luce del seguente quadro normativo di riferimento:

- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 10 Marzo 2000, n. 62 " Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; - Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- Legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- D.G.R. N° X/3230 del 06/03/2015 “ Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015;
- Legge 7/08/2015 n° 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- Legge Regionale n° 23 dell'11 agosto 2015 “ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi Regionali in materia di sanità)”;
- Legge Regionale n° 38 del 10 novembre 2015 ” Legge di semplificazione 2015- Ambiti economico, sociale e territoriale”;
- art. 2 sexies Dl. 42/2016, convertito con L.89/2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, pubblicata in G.U. in data 27705/2016, dando attuazione alle sentenze 29.2.2016 nn.838, 841 e 842 del Consiglio di Stato che ha

previsto che nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

-a) sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

b) in luogo a quanto previsto dall'art. 4, co.4, lett. b), c) e d), del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

- Statuto del Comune di Pavia.

Articolo 2 - FINALITA'

1. La finalità del presente regolamento è quella di promuovere per i cittadini residenti il soddisfacimento delle necessità di assistenza e protezione sociale, nell'ottica di garantire pari opportunità di accesso ai servizi integrativi scolastici e ai servizi educativi per la prima infanzia che comportano una contribuzione a carico dell'utenza, rapportandola al reddito ISEE, così come previsto dalla normativa vigente.

2. le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono, altresì, di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, secondo i principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

3. Tali interventi dovranno garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e saranno volti al perseguimento dell'autonomia personale e/o del nucleo familiare.

Articolo 3 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI COMUNALI AFFERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA.

1. IL Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei Servizi Sociali e i servizi afferenti l'Istruzione Pubblica.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire, alla luce e compatibilmente con le risorse disponibili, sono i seguenti:

a. prevenire e contribuire a rimuovere le cause che possano impedire alla persona di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possano condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

b. favorire la promozione del diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità ed autonomia nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

c. implementare il protagonismo e la capacità della comunità di far fronte ai problemi, rafforzando i legami sociali, al fine di generare solidarietà e favorire l'aggregazione e l'emersione della domanda anche in modo informale;

d. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

e. garantire l'accesso ai servizi scolastici a tutti gli alunni, favorendone la partecipazione.

f. promuovere ed attuare interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- g. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella individuazione di risorse adeguate ai propri bisogni.
- h. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
- i. rispondere alla crescita della domanda dei cittadini di servizi e percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini che hanno diritto, fin dalla loro primissima età, tramite la possibilità di iniziare un percorso di formazione comunitariamente condiviso che affermi e faccia proprio il principio delle pari opportunità nell'accesso e ricerca alle/delle risorse necessarie alla propria crescita;
- j. promuovere la conciliazione dei tempi delle famiglie.

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 4 - L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Pavia realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - a. garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b. orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie, attraverso l'attività degli operatori sociali preposti.
2. Realizza l'accesso ai servizi comunali afferenti l'istruzione pubblica attraverso l'attività degli uffici del Settore Istruzione che dispone di uno sportello per l'utenza e tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Pavia di tutte le informazioni necessarie per l'utenza, compresi i riferimenti per l'accesso formale ed informale agli atti ed i termini di conclusione dei procedimenti. Alla presentazione della domanda di accesso al servizio, viene data all'utente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

1. Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Pavia le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone fragili che necessitano un intervento protettivo, con particolare riguardo ai minori vittime di abuso e maltrattamento. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia l'eventuale rappresentante legale del medesimo. Allo scopo di rispondere ai bisogni espressi dai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza o di urgenza dalle situazioni ordinarie, su valutazione e proposta dell'Assistente Sociale competente. La situazione di emergenza o urgenza è accertata dal servizio sociale professionale, sulla base di accurata indagine socio-sanitaria, e comporta la formalizzazione di richiesta di intervento in deroga a eventuali liste d'attesa o altri interventi in programma.

Per situazioni di emergenza si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse da strutture sanitarie.

Per situazioni di urgenza si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggiore intensità assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali e nazionali, accedono ai servizi comunali afferenti l'Istruzione Pubblica:

a) Per i servizi a domanda individuale di asilo nido e scuola d'infanzia, tutti i bambini senza differenze di sesso, religione, etnia, nazionalità, con priorità riservata ai residenti nel Comune di Pavia, e comunque sulla base delle disponibilità di posti definite dalle direttive dell'Amministrazione Comunale e dalla programmazione del servizio determinata dalla dirigenza;

b) Per i servizi relativi all'esercizio del diritto allo studio, di refezione, trasporto, tutti gli alunni aventi diritto in base alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 6 - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di Pavia, in quanto Comune di residenza, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa prevista per i singoli servizi.

Il Comune di Pavia ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini del completamento dell'istruttoria della domanda.

La documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti normative, essere sostituita da autocertificazione e potrà essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritenga utili ai fini della valutazione.

I dati autocertificati potranno essere sottoposti a verifica, ai sensi di legge.

Qualora la dichiarazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli Uffici competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 e del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Il Comune di Pavia adotterà, al riguardo, ogni misura utile per recuperare i benefici indebitamente concessi.

Il Servizio Sociale si attiverà d'ufficio per la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alle vigenti disposizioni :

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;

- i diritti riconosciuti in merito all'accesso agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte del Dirigente del Settore.

Articolo 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

1) Istruttoria e valutazione del bisogno per l'accesso ai servizi sociali

Ogni richiesta, indirizzata al Settore Servizi di Promozione Sociale del Comune di Pavia corredata di tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata compatibilmente con le risorse disponibili.

Il servizio sociale professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune di Pavia o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 17 del presente regolamento.
- f) la disponibilità personale e familiare di risorse di rete;
- g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- h) la capacità di assumere decisioni;
- i) la capacità di aderire al progetto concordato;
- j) la presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2) Istruttoria per l'accesso ai servizi comunali afferenti l'istruzione pubblica.

Ogni richiesta, indirizzata al Settore Istruzione del Comune di Pavia corredata di tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata dagli uffici nel rispetto degli atti specifici che disciplinano l'accesso ai servizi erogati e compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 9- ESITO DEL PROCEDIMENTO

Il servizio sociale professionale provvede ad effettuare visite domiciliari, qualora necessario, e in caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, redige una relazione di valutazione corredata dal programma personalizzato di intervento e dalla conseguente proposta, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, determina l'avvio delle attività previste dal progetto.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile, nel rispetto di quanto previsto dal Dl. 33/2013 e dalle Linee Guida in materia di trattamenti dei dati personali.

L'ammissione o la non ammissione ai servizi comunali afferenti l'Istruzione Pubblica viene comunicata agli interessati secondo le modalità previste dal bando di accesso ai servizi specifici.

Articolo 10- IL PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE

Nella formulazione del progetto di intervento si tiene conto della presenza/assenza della rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà e di centralità della famiglia, ex L. R. n° 3 del 2008 e art. 14 Legge 328/2000.

Per la predisposizione del "progetto di intervento" viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le eventuali modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo i criteri previsti dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali con le quali

vengono annualmente definite o confermate le tariffe per i servizi a domanda individuale sulla base dell'I.S.E.E.;

h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento dell'istanza, la sottoscrizione congiunta del progetto da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste.

Le richieste per gli interventi e i servizi, laddove accolte, vengono attivate con le modalità di cui al presente regolamento e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2012 avente ad oggetto il regolamento di Disciplina per l'accesso e la fruizione di servizi a valenza sociale e socio - assistenziale erogati direttamente o acquisiti tramite soggetti professionalmente qualificati.

In caso di eventuale insufficienza di stanziamenti a copertura delle richieste accolte, le stesse verranno collocate in lista d'attesa, qualora non ricorrano eventuali presupposti d'urgenza, ovvero non si tratti di prestazioni indifferibili ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

E' criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi, la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti lo stato di bisogno, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o socio - sanitaria.

Articolo 11 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA

In caso di bisogni complessi, che richiedano per loro natura una valutazione multi - disciplinare di carattere sociosanitario, il servizio sociale professionale invia istanza di attivazione alle unità di valutazione competenti coinvolgendo tutte le professionalità istituzionalmente presenti sul territorio nell'ottica di dare attuazione all'art. 14 della legge 328/2000, rispetto alle persone con disabilità.

Articolo 12 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO

Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a)raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b)interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c)trasferimento della residenza.

Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pavia cura il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento e, altresì, dalle vigenti disposizioni in materia emesse dal Garante per la Protezione dei dati personali.

PARTE TERZA –COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 14 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente" e successive modifiche e integrazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative del Comune nell'ambito delle disposizioni di cui alla normativa vigente.

L'accesso ai servizi comunali afferenti l'Istruzione Pubblica regolati da sistema tariffario comporta una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Articolo 15 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Fermo restando quanto contemplato dal D.P.C.M. 159/2013, e dalla DGR N. 3230 del 6/3/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - sexies della Legge 89 del 26 maggio 2016 (Isee dei nuclei familiari con componenti con disabilità) nelle more di tempo dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'art. 5 del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b),c) e d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Articolo 16 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE

L'attestazione ISEE si ottiene presentando una Dichiarazione Sostitutiva Unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 10, comma l, del citato D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche e le relative attestazioni ISEE entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza delle agevolazioni e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi, l'applicazione della tariffa massima.

Articolo 17 - DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei fogli relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 18 - ASSENZA E INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. , il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, e successive modifiche e integrazioni, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 19 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune di Pavia provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. , nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale , il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 20 - EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune di Pavia richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 21 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, il Comune interviene attraverso le seguenti modalità:

a) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, di cui all'art. 1, lettera f) del DPCM n. 159/2013 rivolte alle persone non autosufficienti e con limitazioni dell'autonomia , il Comune al fine dell'ammissione alla misura relativa all'integrazione delle rette di ricovero di persone disabili e/o anziani in strutture residenziali richiede la certificazione I.S.E.E., computata ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, per l'adempimento delle disposizioni di cui all'allegato A "Integrazione rette di ricovero di persone disabili e /anziani in strutture residenziali".

b) per le altre tipologie di intervento e/o servizio, il Comune definisce i valori da utilizzare nel sistema di calcolo, con particolare riferimento alla quota minima (soglia di esenzione) e massima (soglia di esclusione) di contribuzione. In merito a questo procedimento, il Comune di Pavia provvede, pertanto, annualmente , nel rispetto del presente regolamento, degli equilibri di bilancio, e dei livelli essenziali di assistenza, a determinare:

. l'I.S.E.E. iniziale (ovvero la soglia di esenzione)

. l'I.S.E.E. finale (soglia di esclusione, non inferiore alla retta/costo del servizio)

La struttura della contribuzione, atterrà alle seguenti modalità

. secondo il metodo della progressione lineare ;

. ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

La contribuzione mira ad assicurare il più possibile la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi di assoluta eccezionalità per la complessità della situazione, e previa adeguata e motivata istruttoria, a cura dell'assistente sociale competente, il Settore Servizi di Promozione

Sociale, può proporre all'Amministrazione Comunale di valutare una riduzione della quota a carico dei cittadini che presentino situazioni di particolare gravità e un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune di Pavia, previa formale messa in mora:

- può attivare l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce per il recupero del credito prevedendo forme di rateizzazione sostenibili per il beneficiario .

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

La pubblicazione del presente Regolamento avverrà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 volto ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Articolo 23- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Regolamento è sottoposto alle misure preventive previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2016/2018 del Comune di Pavia (approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 28 Gennaio 2016).

Articolo 24- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo.

ALLEGATO "A"

INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI E SOCIO – SANITARI

INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA AL DOMICILIO -

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio contesto familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie - assistenziali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse disponibili.

Il Servizio è finalizzato a mantenere e potenziare l'autonomia della persona attraverso le seguenti attività:

- aiuto nell'igiene personale;
- aiuto nella movimentazione;
- supporto nell'igiene e nella gestione domestica ordinaria;
- disbrigo di commissioni;
- facilitazione alla socializzazione;
- monitoraggio dell'assunzione di farmaci.

Compartecipazione al costo del servizio

Il richiedente è tenuto alla presentazione del modello Isee, prima dell'attivazione del servizio, per l'opportuna valutazione della eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO

Il Servizio prevede la fornitura su richiesta di un pasto a domicilio giornaliero pre-confezionato presso una cucina centralizzata.

Il richiedente è tenuto alla presentazione del modello Isee, prima dell'attivazione del servizio, per l'opportuna valutazione della eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

La consegna può avvenire tutti i giorni, compresi i festivi, a seconda del progetto individualizzato concordato con il richiedente.

Il pasto, pranzo oppure cena, consiste in un primo, un secondo con contorno, frutta, pane e acqua minerale. Su presentazione di opportuna certificazione medica, è possibile richiedere la fornitura di pasti che rispettino eventuali prescrizioni specifiche (es. per pazienti diabetici, celiaci, ecc).

È possibile fruire anche della fornitura del secondo pasto giornaliero con il costo dello stesso interamente a carico del richiedente.

I destinatari sono persone anziane e/o adulte in situazione di fragilità sociale, residenti nel Comune di Pavia, che, in base alla relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, non siano in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto, in via permanente o transitoria, e siano privi di adeguata rete familiare/sociale.

SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI

Fermo restando il pagamento della quota fissa per ogni pasto preparato, la compartecipazione al costo del servizio verrà calcolata tramite l'applicazione della progressione lineare attraverso le seguenti modalità:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

SERVIZIO CONSEGNA PASTI

Per ogni pasto consegnato, la compartecipazione al costo del servizio verrà calcolata tramite l'applicazione della progressione lineare attraverso le seguenti modalità:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO

Il Servizio di trasporto sociale a tariffa agevolata è finalizzato a favorire la mobilità di persone rientranti nelle seguenti tipologie :

- Anziani e/o adulti in situazione di fragilità sociale, con significativa compromissione dell'autonomia personale o con patologie adeguatamente certificate, residenti nel Comune di Pavia;
- Minori in carico all'Ente per affidamento dell'Autorità Giudiziaria, ovvero minori necessitanti di accompagnamento presso strutture riabilitative, il cui nucleo familiare sia in difficoltà a provvedervi autonomamente.

per consentire loro la fruizione di prestazioni sanitarie e riabilitative e l'accesso ad uffici e servizi pubblici e ambiti di socializzazione.

Il Servizio è finalizzato prioritariamente a:

1. consentire l'accesso a prestazioni sanitarie e riabilitative per periodi continuativi o in occasione di cicli di cura programmati, presso strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale sul territorio cittadino;
2. consentire l'accesso a strutture sanitarie per visite mediche e Uffici .
3. facilitare i rientri in famiglia di minori collocati in strutture educative e/o specialistiche al di fuori del territorio cittadino, come da progetto educativo o come disposto dall'Autorità Giudiziaria.
4. Favorire la frequenza di anziani a Centri Diurni Integrati, esclusivamente nel caso in cui la struttura non garantisca il trasporto , e il nucleo familiare sia impossibilitato a provvedervi autonomamente. Il Comune di Pavia integrerà/sosterrà il costo relativo al trasporto presso Centro Diurno Integrato fino ad un massimo di tre giorni settimanali.

La richiesta di accompagnamento, funzionale a consentire la fruizione di iniziative di socializzazione sul territorio, verrà valutata di volta in volta dall'Assistente Sociale competente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il numero di corse autorizzate è concordato nell'ambito del progetto individualizzato definito con l'Assistente Sociale di riferimento ed è comunque vincolato ai massimali sotto riportati: tale limitazione è finalizzata a consentire l'accesso al maggior numero possibile di richiedenti e , pertanto, eventuali esigenze ulteriori sono da intendersi a carico dell'utente.

Nella definizione del progetto individualizzato, l'Assistente Sociale terrà conto della presenza e della disponibilità della rete familiare e sociale.

Tipologia di trasporto	Massimale mensile	Massimale annuale
Cicli di cure programmate		40 corse annuali
Terapie salvavita (es. dialisi, radioterapia, chemioterapia, ecc.)	Senza limitazione, in base alla prescrizione ed al programma terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale o del medico di base	
Accesso a strutture sanitarie per visite mediche, ad uffici.	6 corse mensili (pari a 3 interventi comprensivi di andata e ritorno)	72 corse annuali
Rientri in famiglia di minori affidati al Comune collocati in	6 corse mensili (pari a 3 interventi	72 corse annuali

strutture educative e/o specialistiche, ovvero minori necessitanti di accompagnamento presso strutture riabilitative, il cui nucleo familiare sia in difficoltà a provvedervi autonomamente.	comprensivi di andata e ritorno)	
Frequenza di anziani presso Centro Diurni Integrati, esclusivamente nei casi in cui la struttura non sia in grado di attivare il servizio trasporto e la rete familiare/parentale sia impossibilitata a provvedervi.	24 corse mensili (pari a 12 interventi mensili comprensivi di andata e ritorno)	288 corse annuali

Al di fuori del territorio comunale e distrettuale potranno essere autorizzati interventi, esclusivamente per:

- l'accompagnamento di minori collocati dall'Ente in strutture educative e/o specialistiche e comunque in misura non superiore a 6 corse mensili, pari a 3 interventi comprensivi di andata e ritorno;
- il trasporto di persone che fruiscono di terapie salvavita non garantite in strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale sul territorio cittadino;

Gli eventuali accompagnamenti per la fruizione di iniziative di socializzazione sul territorio verranno autorizzati di volta in volta.

In via eccezionale, potranno essere autorizzate richieste non ricomprese tra quelle elencate, su proposta dell'Assistente Sociale, previo avallo del Responsabile del Servizio Coordinamento Amministrativo delle Attività Sociali e del Dirigente del Settore.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 /2012 avente ad oggetto il regolamento di Disciplina per l'accesso e la fruizione di servizi a valenza sociale e socio –assistenziale erogati direttamente o acquisiti tramite soggetti professionalmente qualificati”.

Il richiedente è tenuto alla presentazione del modello Isee, prima dell'attivazione del servizio, per l'opportuna valutazione della eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula .

Compartecipazione al costo del servizio

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

INTERVENTI DI NATURA EDUCATIVA

SPAZIO NEUTRO

Lo Spazio Neutro è un servizio finalizzato a tutelare il diritto di visita e la continuità della relazione tra figli e genitori (o altri familiari), in caso di separazione/divorzio, conflitto/crisi familiare o affido. Il Servizio viene svolto in un luogo sicuro e neutrale rispetto alla conflittualità tra i genitori; l'intervento è finalizzato a mantenere e recuperare il legame tra il minore e il genitore non convivente/affidatario o con altri familiari.

La priorità della prestazione dovrà essere rivolta ai minori nei cui confronti siano stati disposti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, in carico al Comune di Pavia, per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento; per i minori inviati dai Servizi Sociali del Comune di Pavia, anche in assenza del decreto del Tribunale dei Minori e del Tribunale Ordinario, è prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni".

La mancata produzione dell'attestazione ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima.

Per le famiglie inviate direttamente dal Tribunale Ordinario, senza presa in carico dei Servizi Sociali, è prevista la compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni". La compartecipazione è calcolata in base alle soglie determinate annualmente con Deliberazione approvativa delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale. La mancata produzione dell'attestazione Isee comporta l'applicazione della tariffa massima.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versasse in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 - lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Compartecipazione al costo del servizio

Qualora il servizio sia attivato nell'ambito di un procedimento di tutela del minore, in presenza di decreto dell'autorità giudiziaria, non è richiesta alla famiglia alcuna compartecipazione alla spesa sostenuta. La quantificazione del servizio, la durata e la modalità di attuazione è definita dal competente servizio sociale sulla base dei bisogni e delle risorse disponibili sul bilancio comunale entro i limiti stabiliti.

Qualora il servizio sia invece richiesto dalla famiglia e positivamente valutato dall'Assistente Sociale nell'ambito di un percorso condiviso e teso a favorire l'acquisizione di competenze, l'integrazione sociale, o altro obiettivo di carattere educativo, è prevista la compartecipazione della famiglia alla spesa sostenuta sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni"; la compartecipazione è calcolata in base alle soglie determinate annualmente con Deliberazione approvativa delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale.

- SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE -

- SERVIZIO FORMATIVO AUTONOMIA (S.F.A.) -

- Il Servizio Formativo Autonomia è una unità di offerta sociale diurna per persone con disabilità intellettiva medio-lieve che possiedono una discreta autonomia personale e sociale nonché buone capacità relazionali e di comunicazione, di età compresa tra i 16 e 35 anni residenti nel Comune di Pavia. Il Servizio è aperto anche ai cittadini disabili dei comuni appartenenti al Consorzio Sociale Pavese (distretto di Pavia), previa verifica della disponibilità di posti e con assunzione della retta a carico del Comune di residenza del fruitore.
- Possono essere ammesse persone di età superiore ai 35 anni con esito da trauma o da patologie invalidanti, che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali, per un loro maggiore inserimento nel tessuto sociale.
- Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazioni di dipendenza da sostanze.

- **Compartecipazione al costo dei servizio**
- La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$- \frac{(ISEE\ utente - ISEE\ iniziale) * contributo\ massima}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

- CENTRI DIURNI DISABILI

I CDD sono strutture semiresidenziali che accolgono giornalmente persone con grave disabilità di età compresa tra i 18 e 65 anni, nel rispetto delle condizioni dettate dalla D.g.r. n. VII/18334 del 24 luglio 2004.

Il CDD ha come finalità:

- il benessere globale della persona disabile e il miglioramento della sua qualità di vita tramite la valorizzazione e potenziamento delle risorse individuali;
- la centralità della persona disabile e della sua famiglia nella predisposizione e nell'attivazione dei progetti ;
- la condivisione del P.I. con la famiglia quale co-protagonista del percorso individuale dell'utente;
- offrire alle famiglie spazi di confronto, discussione, nonché di supporto e sollievo.

Compartecipazione al costo dei servizio

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(ISEE\ utente - ISEE\ iniziale) * contributo\ massima}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee o in presenza di indicatore Isee superiore ai massimali stabiliti annualmente con la Delibera di Giunta approvativa delle tariffe per i servizi a domanda individuale, il costo del servizio sarà interamente a carico dell'utente.

Il metodo della progressione lineare secondo la sopra indicata formula si applica anche al servizio di refezione usufruito presso i CDD,utilizzando il valore di contribuzione massima indicato per la refezione presso i CDD nella deliberazione di giunta comunale che approva annualmente le tariffe.

- INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE DISABILI E/ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

Possono essere destinatari dell'integrazione retta di ricovero in strutture residenziali , i soggetti individuati dal DPCM 159/2013 e s.m.i, con particolare riferimento all'allegato 3.

L'accesso alla misura in esame avviene ai sensi e per gli effetti del DPCM 159/2013 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni regionali nell'ottica della predisposizione del Progetto Individuale anche mediante la valutazione collegiale multidimensionale.

Fatto salvo quanto previsto nel progetto individuale, laddove il beneficiario non percepisca emolumenti previdenziali/indennitari, rimane nella disponibilità dello stesso una quota mensile pari ad Euro 100,00, con la possibilità che il progetto individuale, ex art. 14 della legge 328/2000, evidenzi bisogni che comportino spese personali per una somma superiore.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000, il Comune, previamente informato, assume esclusivamente gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

L'integrazione della retta è prevista previa condivisione della scelta della struttura di ricovero tra richiedente (o chi ne fa le veci) e Servizio Sociale, nell'ambito del progetto personalizzato di intervento.

Per le richieste di inserimento presso strutture che applichino un costo giornaliero superiore a quello risultante dalla media delle compartecipazioni in atto da parte del Comune, il Settore Servizi di Promozione Sociale interverrà per l'eventuale parte di compartecipazione nei limiti di tale valore medio, come esplicitato annualmente nella Delibera relativa all'approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

a) modalità di accesso

L'intervento del Comune si attiva in seguito alla:

- richiesta diretta dell'interessato o di chi ne fa le veci (amministratore di sostegno/tutore);
- richiesta di familiari/ parenti laddove l'interessato sia nelle condizioni di incapacità e impossibilità all'intendimento, nelle more del perfezionamento di misure giudiziarie di protezione.
- richiesta degli operatori del Servizio Sociale, in assenza di figure di riferimento parentali o giuridiche, in situazioni urgenti non differibili opportunamente documentate.

L'assistente sociale competente verifica che effettivamente le prestazioni da erogare, compatibilmente con lo stato di salute dell'assistito, rientrino tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria , di competenza del comune ai sensi del comma 6, articolo 3- septies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

Una volta accertata la competenza del Comune, l'Assistente Sociale procede all'istruttoria e alla valutazione della prestazione sociale agevolata con le modalità previste dal presente Regolamento.

In caso contrario, l'Assistente Sociale dà seguito alle procedure per l'effettuazione della valutazione collegiale multidimensionale attivabile nelle situazioni complesse, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

A seguito di tale valutazione, si procederà alla verifica che le prestazioni da erogare all'assistito siano da considerarsi sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le quali, in virtù del comma 5, dell'art. 3 – septies, del Decreto Lgs. n. 502/1992, sono a carico del fondo sanitario regionale e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'assistente Sociale, ricorrendo tale situazione, si adopererà per orientare/accompagnare il cittadino, affinché venga correttamente preso in carico dall'ente competente.

b) Motivi di esclusione

Il Comune di Pavia non procederà ad alcuna integrazione retta, nel caso in cui il richiedente chieda la compartecipazione per l'inserimento in struttura non regolarmente accreditata/autorizzata ai sensi delle norme vigenti.

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA - ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere nella gestione della quotidianità i cittadini residenti nel Comune di Pavia, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

L'assegnazione degli interventi economici avviene tramite l'indizione di bandi ad evidenza pubblica. L'accesso a tale misura è assoggettato all'I.S.E.E.; le soglie, gli importi e le modalità di accesso sono determinate annualmente con l'approvazione degli avvisi pubblici, compatibilmente e nei limiti delle risorse disponibili.

In nessun caso potranno essere erogati contributi finalizzati a :

- copertura di spese superflue e voluttuarie;
- pagamento di multe e sanzioni;
- spese non documentabili;
- pagamento di rate di prestiti;
- spese per utenze telefoniche.

PRECISAZIONI

Per quanto riguarda i seguenti servizi:

1) Interventi per favorire la permanenza al domicilio

- ✓ Telesoccorso
- ✓ Cucine di sicurezza
- ✓ Centri Diurni Integrati (C.D.I.)

2) Interventi di natura educativa

- ✓ Centri Minori e Giovani: "Comes" e "Nuvole a Soquadro"
- ✓ Integrazioni rette per l'inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali.

3) Servizi per favorire l'integrazione

- ✓ Servizio di trasporto ai Centri Diurni Disabili (C.D.D.)

non espressamente disciplinati dal presente provvedimento, si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2012 avente ad oggetto il regolamento di Disciplina per l'accesso e la fruizione di servizi a valenza sociale e socio – assistenziale erogati direttamente o acquisiti tramite soggetti professionalmente qualificati.

SERVIZI COMUNALI AFFERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA

I servizi comunali afferenti l'istruzione pubblica considerati in questa sezione sono tutti sottoposti a tariffazione. Le tariffe a servizi a domanda individuale vengono annualmente definite o confermate dall'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo. Per questi servizi sono previste agevolazioni tariffarie in base all'appartenenza ad una fascia di reddito ISEE, in attuazione dei seguenti indirizzi ed accordi:

L'Asilo nido

L' Asilo nido è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia, rivolto ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, assicurato in forma continuativa.

Per le famiglie, l'accettazione del posto al nido è contestuale all'accettazione dell'impegno a pagare la retta di contribuzione mensile.

La tariffa mensile di contribuzione per l'iscrizione all'asilo nido comprende una quota giornaliera, da corrispondere sulla base dell'effettiva presenza del bambino, ed una retta mensile, entrambe determinate in proporzione al reddito ISEE ed in base all'orario d'uscita prescelto dalla famiglia. Il pagamento della retta decorre dalla data di avvio della frequenza del bambino, stabilita dal personale educativo del nido in base alla programmazione degli inserimenti e concordata in assemblea di sezione con i genitori.

Da questa data prende avvio il pagamento secondo le modalità previste dal sistema tariffario, comprese le facilitazioni in caso di assenza prolungata, anche se il bambino non inizia la frequenza per motivi familiari o ragioni di salute.

La Scuola d'infanzia comunale

La Scuola d'infanzia comunale: è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia, rivolto ai bambini di età compresa fra i tre anni e i sei anni, assicurato in forma continuativa. Le scuole dell'infanzia comunali sono state riconosciute paritarie ai sensi della legge 62/2000 e sono pertanto parte del sistema nazionale rispondendo agli ordinamenti generali dell'istruzione pubblica.

Per la frequenza della scuola d'infanzia comunale si prevede il pagamento di:

- un contributo annuale d'iscrizione;
- una tariffa per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Le tariffe sono definite con riferimento a fasce di reddito I.S.E.E.

Il Servizio di Refezione Scolastica

Il Servizio Refezione Scolastica è gestore del servizio mensa e dei relativi controlli di conformità presso scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado elementari, medie, C.D.D., nonché della fornitura dei pasti a crudo agli asili nido (e relativi controlli di conformità).

Il Servizio comporta una iscrizione ed è a pagamento sulla base delle presenze degli alunni che vengono certificate quotidianamente con procedura informatica. Sono previste fasce di reddito ISEE per definire il costo giornaliero del pasto e della merenda.

Con riferimento alla refezione usufruita presso i CDD, per definire la compartecipazione dell'utente al costo giornaliero del pasto si applica il medesimo regime utilizzato per il calcolo della compartecipazione al costo del servizio "Centri Diurni Disabili"

Il Servizio di Trasporto scolastico

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado che possono usufruirne se residenti a non meno di 2 Km. dalla scuola di riferimento e se la zona non è servita da mezzi pubblici. Il modulo per la richiesta è in distribuzione presso le scuole e/o presso l'ufficio scuola dell'obbligo comunale, dove deve essere necessariamente restituito. L'iscrizione ha validità annuale.

E' previsto un contributo da parte degli utenti determinato in base a fasce di reddito ISEE.

I Centri estivi diurni CRED

I Centri estivi per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni – ove istituiti - sono servizi che si attivano al termine dell'anno scolastico, con la chiusura delle scuole, nei mesi di giugno e luglio e presso distinte sedi di scuola d'infanzia e primaria preventivamente individuate e quindi autorizzate allo svolgimento di Centri Ricreativi Diurni Estivi (CRED).

Per accedere al servizio è richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione per ciascun turno di frequenza scelto all'atto dell'iscrizione che non viene restituita in caso di sopravvenuta rinuncia alla frequenza del Centro Estivo Diurno.

La tariffa è definita in base a fasce di reddito ISEE

Il Pre e Post scuola

Il Servizio di Pre e Post scuola – di norma svolto mediante soggetto esterno individuato ai sensi della normativa vigente - è riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie statali i cui genitori/tutori attestino l'impegno lavorativo di entrambi.

Al servizio di pre e post scuola si accede esclusivamente presentando domanda secondo le modalità annualmente specificate sul sito del Comune di Pavia.

La tariffa definita in base a fasce di reddito ISEE viene pagata direttamente al soggetto gestore del servizio.

Accesso alle agevolazioni tariffarie

Il modello ISEE si consegna compilando apposita domanda di accesso alle agevolazioni tariffarie reperibile presso lo Sportello Unico del Settore Istruzione – piano terra di Palazzo Mezzabarba. L'attestazione ISEE deve essere corredata dalla DSU (fin quando non sarà attivato il servizio di acquisizione diretta con INPS e in tal caso sarà sufficiente la domanda con l'indicazione del numero di protocollo della DSU rilasciata dal CAAF o da altro soggetto abilitato); entrambi i documenti devono essere presentati congiuntamente. All'utente viene rilasciata ricevuta.

Possono essere richieste agevolazioni tariffarie afferenti più servizi presentando una sola attestazione DSU e certificazione ISEE.

La presentazione/acquisizione del modello Isee avviene di norma tra il mese maggio e il mese di settembre di ciascun anno solare e dà diritto all'agevolazione tariffaria per l'intero anno scolastico/educativo; sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

Per l'accesso ai CRED del mese di luglio viene ritenuto valido l'ISEE eventualmente consegnato per fruire di servizi in corso d'anno.

I modelli Isee presentati/acquisiti oltre il termine stabilito nel mese di settembre e comunque entro e non oltre il 31 dicembre (fine anno solare) danno diritto all'agevolazione tariffaria corrispondente a partire dal giorno di consegna/acquisizione. Nel caso dell'asilo nido, l'agevolazione scatta dal mese corrente se presentata entro il giorno 15 del mese e dal successivo se presentata oltre il giorno 15.

La mancata di presentazione di un nuovo modello isee comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e di conseguenza l'applicazione della tariffa massima.

Nessuna agevolazione tariffaria è concessa in assenza di relativa richiesta corredata da modello Isee e attestazione DSU in corso di validità, le agevolazioni tariffarie devono essere richieste ogni anno indipendentemente dall'invarianza della situazione reddituale del nucleo richiedente.

Qualora intervengano variazioni in corso d'anno che producono variazioni di tariffa (es. variazione del nucleo familiare) devono essere segnalate tempestivamente all'ufficio Sportello Unico del Settore Istruzione e il modello Isee deve essere ripresentato. In caso di presentazione di Isee corrente (inferiore a quello in corso di validità) l'agevolazione tariffaria corrispondente decorre dal giorno di presentazione fino al termine dell'anno scolastico/educativo. Nel caso dell'asilo nido, l'agevolazione scatta dal mese corrente se presentata entro il giorno 15 del mese e dal successivo se presentata oltre il giorno 15.

Insolvenza o morosità del pagamento

In caso di insolvenza o di morosità del pagamento delle rette contributive l'Amministrazione procederà, in base alla legislazione vigente, per il recupero di quanto dovuto. Il mancato pagamento di quanto dovuto può comportare la perdita del diritto alla frequenza.